

## DELIBERA N. 30/23/CIR

### AGGIORNAMENTO ALL'ANNO 2023 DEL MIX PRODUTTIVO APPLICABILE ALLA VALUTAZIONE DELLA REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE AL DETTAGLIO DELL'OPERATORE NOTIFICATO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) nel seguito indicato anche come CCEE;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 584/16/CONS, del 1° dicembre 2016, recante “*Approvazione delle linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 614/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante “*Disposizioni integrative alla delibera n. 584/16/CONS in materia di linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice*”;

VISTA la delibera n. 61/21/CIR, del 12 maggio 2021, recante “*Pubblicazione, ai sensi delle linee guida allegata alla delibera n. 584/16/CONS, dei pesi del mix produttivo applicabile alla valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa*”;

CONSIDERATO, in particolare, che il punto 81 delle Linee guida allegata alla delibera n. 584/16/CONS prevede che “*I pesi del mix produttivo sono aggiornati con cadenza annuale dagli Uffici dell’Autorità, sulla base di una specifica attività di monitoraggio volta a rilevare le consistenze dei servizi retail e wholesale*” e che “*L’aggiornamento dei pesi del mix produttivo è reso pubblico mediante apposita comunicazione sul sito web dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 13/23/CIR, del 3 maggio 2023, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l’aggiornamento all’anno 2023 del mix produttivo applicabile alla valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa*”;

VISTI i contributi inviati dalle società Fastweb S.p.A., Irideos S.p.A., Retelit S.p.A., Tim S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

## SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1. Inquadramento regolamentare .....	4
1.2. Scopo del presente provvedimento .....	4
<b>2. METODOLOGIA DI AGGIORNAMENTO DEI PESI DEL MIX PRODUTTIVO.....</b>	<b>5</b>
2.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 13/23/CIR .....	5
2.1.1. Ambito geografico .....	5
2.1.2. Modello di equivalence.....	6
2.1.3. Servizi wholesale considerati nel mix produttivo .....	6
2.1.4. Fonti utilizzate .....	7
2.1.5. Periodo temporale di riferimento .....	8
2.2. Le osservazioni degli operatori.....	8
2.3. Le valutazioni dell’Autorità.....	9
<b>3. AGGIORNAMENTO AL 2023 DEI PESI DEL MIX PRODUTTIVO .....</b>	<b>10</b>
3.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 13/23/CIR .....	10
3.1.1. Offerte narrowband.....	10
3.1.2. Offerte broadband .....	11
3.1.3. Offerte ultra-broadband su rete FTTCab.....	13
3.1.4. Offerte ultra-broadband su rete FTTH GPON .....	14
3.2. Le osservazioni degli operatori.....	16
3.2.1. Offerte narrowband.....	16
3.2.2. Offerte broadband .....	17
3.2.3. Offerte ultra-broadband su rete FTTCab.....	17
3.2.4. Offerte ultra-broadband su rete FTTH .....	18
3.3. Le valutazioni dell’Autorità.....	18
3.3.1. Offerte narrowband.....	18
3.3.2. Offerte broadband .....	19
3.3.3. Offerte ultra-broadband su rete FTTCab.....	19
3.3.4. Offerte ultra-broadband su rete FTTH .....	22

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. Inquadramento regolamentare

1. La delibera n. 348/19/CONS all'art. 42, commi 2, 3 e 4, ha disposto che (enfasi aggiunta):

*“Il test di replicabilità delle offerte retail dell'operatore notificato (c.d. test di prezzo) mira a verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o di operatori alternativi. Il test mira a verificare la replicabilità sia tecnica che economica delle offerte al dettaglio di TIM.*

*L'Autorità effettua la verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte di cui al comma precedente mediante i test definiti ai sensi della delibera n. 584/16/CONS e successive integrazioni e modifiche, incluse quelle stabilite in questo articolo e, in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, nell'articolo seguente.*

***Il calcolo del corrispondente costo è svolto considerando l'impiego di un mix di servizi all'ingrosso (c.d. mix produttivo) che si assume siano utilizzati da operatori concorrenti efficienti. L'adozione del criterio del mix produttivo, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete, soggetti al requisito di Equivalence of Input, o a servizi intermedi alternativi, incluso l'autoproduzione.”***

2. La delibera n. 348/19/CONS non ha modificato le modalità di aggiornamento dei pesi del mix produttivo riportate al punto 81 delle Linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS secondo cui *“I pesi del mix produttivo sono aggiornati con cadenza annuale dagli Uffici dell'Autorità, sulla base di una specifica attività di monitoraggio volta a rilevare le consistenze dei servizi retail e wholesale. I dati rilevati mediante il suddetto monitoraggio sono riconciliati con la c.d. Reportistica Trimestrale. L'aggiornamento dei pesi del mix produttivo è reso pubblico mediante apposita comunicazione sul sito web dell'Autorità”*.

### 1.2. Scopo del presente provvedimento

3. Il presente provvedimento definisce i valori aggiornati dei pesi del mix produttivo da applicare per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa.

4. Il provvedimento è approvato in esito ad una consultazione pubblica, avviata con la delibera n. 13/23/CIR, con la quale l'Autorità ha sottoposto al mercato i propri orientamenti e le proposte di decisione, su cui gli operatori hanno potuto fornire commenti e osservazioni, nel rispetto di quanto previsto al punto 79 della delibera n. 584/16/CONS secondo cui (enfasi aggiunta) *“L’Autorità valuta i pesi del mix produttivo, rappresentativo di un operatore alternativo efficiente, applicabile alle verifiche relative alle offerte di servizi di accesso ultrabroadband su architettura di rete FTTCab e FTTH, a partire dalle consistenze relative dei servizi wholesale regolati su rete NGA, nell’ambito di un’attività svolta in contraddittorio con gli operatori”*.

## **2. METODOLOGIA DI AGGIORNAMENTO DEI PESI DEL MIX PRODUTTIVO**

5. I pesi del *mix* produttivo sono aggiornati secondo i principi e le prescrizioni indicate nelle delibere n. 584/16/CONS e 348/19/CONS ed in continuità con il precedente procedimento di aggiornamento di cui alla delibera n. 61/21/CIR.

6. Si richiama che con delibera n. 61/21/CIR l'Autorità ha fornito alcune precisazioni riguardo l'ambito geografico ed il modello di *equivalence* da considerare. Nel presente provvedimento si confermano le scelte metodologiche adottate con la delibera n. 61/21/CIR (di seguito brevemente richiamate).

### **2.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 13/23/CIR**

#### **2.1.1. Ambito geografico**

7. Con riferimento all'ambito geografico, in risposta alla richiesta di alcuni operatori di conteggiare, ai fini del calcolo, le sole consistenze relative al mercato *“Resto d’Italia”* come definito dalla delibera n. 348/19/CONS, nella delibera n. 61/21/CIR l'Autorità ha richiamato che la stessa delibera n. 348/19/CONS ha disposto (enfasi aggiunta) *«l’adozione del criterio del mix produttivo [che] consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete, soggetti al requisito di equivalence of Input, o a servizi intermedi alternativi, incluso l’autoproduzione. Pertanto, la delibera n. 348/19/CONS prevede di considerare, ai fini del mix produttivo, l’utilizzo dei prodotti wholesale “nell’ambito dell’intero territorio nazionale” e non limitatamente al mercato “Resto d’Italia”»*.

8. Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, l'Autorità ha confermato che la valutazione sull'utilizzo delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono ai servizi intermedi offerti da TIM è svolta con riferimento all'intero territorio nazionale.

### 2.1.2. *Modello di equivalence*

9. In merito al modello di *equivalence*, nella delibera n. 61/21/CIR l’Autorità ha chiarito che lo stesso paragrafo della delibera n. 348/19/CONS, precedentemente citato, prevede che i servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete siano “*soggetti al requisito di equivalence of Input*”. Da ciò consegue che, ai fini del calcolo, le consistenze afferenti a TIM Retail sono state attribuite ai volumi del servizio *wholesale* ULL per le offerte *narrowband* e *broadband*, del servizio *wholesale* SLU per le offerte *ultra-broadband* FTTCab e del servizio *wholesale* VULA FTTH per le offerte *ultra-broadband* FTTH.

10. Come già chiarito nella delibera n. 61/21/CIR, l’attribuzione delle consistenze di TIM Retail ai pesi relativi a prodotti *wholesale* regolati maggiormente infrastrutturati (ULL e SLU) non comporta la mancata considerazione dei costi associati alle altre componenti di rete necessarie a completare la catena impiantistica. Infatti, tali costi, non attribuibili a prodotti *wholesale* regolati, sono comunque considerati quali *input* replicati dall’operatore alternativo efficiente (c.d. *input* non essenziali). Ai fini della loro valorizzazione, si richiamano i punti 105 e 106 delle Linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS in cui è indicato che (enfasi aggiunta) “*i costi di tali input di rete sono valorizzati attraverso la medesima metodologia di calcolo dei costi impiegati ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso regolati (per i quali verificare il rispetto dell’obbligo di non discriminazione). [...] Pertanto, laddove possibile, si utilizzano i prezzi all’ingrosso regolati – ove tali prezzi sono orientati ai costi – opportunamente emendati delle componenti non pertinenti ovvero i risultati del modello BU-LRIC utilizzato per la determinazione dei prezzi wholesale, laddove disponibile*”.

11. Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, l’Autorità ha confermato che le consistenze afferenti a TIM Retail sono attribuite ai volumi del servizio *wholesale* ULL per le offerte *narrowband* e *broadband*, del servizio *wholesale* SLU per le offerte *ultra-broadband* FTTCab e del servizio *wholesale* VULA FTTH per le offerte *ultra-broadband* FTTH.

### 2.1.3. *Servizi wholesale considerati nel mix produttivo*

12. Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, l’Autorità ha chiarito che l’aggiornamento dei pesi del *mix* produttivo è svolto considerando, per le diverse offerte, i servizi *wholesale* specificati nelle Linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS e di seguito richiamati:

- a) il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative alle offerte di servizi di accesso *narrowband* su rete in rame è composto dai servizi di accesso disaggregato alla rete locale (*full ULL* e *virtual ULL*) e dal servizio di *wholesale line rental* (WLR);

- b) il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative alle offerte di servizi di accesso *broadband* su rete in rame è composto dai servizi di accesso disaggregato alla rete locale (*full ULL* e *shared access*) e dal servizio *bitstream*;
- c) il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte *ultra-broadband* su architettura di rete FTTCab è composto dai servizi di accesso locale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio di accesso disaggregato alla sotto-rete locale di Telecom Italia (*sub-loop unbundling*), e dai servizi di accesso centrale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio *bitstream* su rete in fibra ottica e al servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA;
- d) il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte *ultra-broadband* su architettura di rete FTTH dipende dalla topologia della rete FTTH installata da Telecom Italia. Nel caso di rete punto-punto, il *mix* produttivo è composto dai servizi di accesso locale all'ingrosso (servizio *end to end* di accesso alla rete passiva di Telecom Italia); nel caso di rete punto-multipunto (GPON), il *mix* produttivo è composto dai servizi di accesso centrale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio *bitstream* NGA e al servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA. L'impiego, ai fini delle verifiche, di ulteriori *input* all'ingrosso regolati (es. circuiti *terminating Ethernet*) per l'offerta di servizi su rete FTTH sarà valutato in sede di verifica sulla base dei servizi all'ingrosso effettivamente impiegati dall'operatore notificato per la predisposizione di dette offerte su rete FTTH.

13. Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, l'Autorità ha chiarito altresì che non è oggetto del presente provvedimento la revisione o la modifica dei servizi *wholesale* da considerare nel *mix* produttivo per le diverse tipologie di offerte *retail*.

#### **2.1.4. Fonti utilizzate**

14. La delibera n. 348/19/CONS prevede che i pesi del *mix* produttivo siano aggiornati “sulla base di una specifica attività di monitoraggio volta a rilevare le consistenze dei servizi *retail* e *wholesale*. I dati rilevati mediante il suddetto monitoraggio sono riconciliati con la c.d. *Reportistica Trimestrale*”.

15. Nell'ambito del precedente aggiornamento dei pesi del *mix* produttivo, ai fini della predisposizione del documento da sottoporre al mercato per commenti, l'Autorità aveva chiesto ai principali soggetti attivi dal lato dell'offerta di servizi *wholesale* FTTH di fornire informazioni circa la tipologia di servizi (attivi e/o passivi) e le consistenze attive.

16. A tale riguardo si rileva che la *Reportistica Trimestrale* già raccoglie dai principali operatori gli stessi dati con analogo granularità.

17. Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, al fine di una migliore efficienza amministrativa evitando, coerentemente con quanto previsto all'art.

20 del Codice<sup>1</sup>, di richiedere agli operatori dati che gli stessi hanno già fornito, l’Autorità ha ritenuto di procedere all’aggiornamento dei pesi del *mix* produttivo utilizzando direttamente i dati comunicati dagli operatori nell’ambito della Reportistica Trimestrale.

### **2.1.5. Periodo temporale di riferimento**

18. L’aggiornamento dei pesi del *mix* richiede di determinare come gli operatori ricorrono ai servizi *wholesale* sulla base delle consistenze rilevate per ciascun servizio *wholesale*.

19. In generale, l’Autorità ritiene opportuno utilizzare, nel calcolo dei pesi del *mix* produttivo, le consistenze *wholesale* più aggiornate disponibili.

20. Si richiama che il precedente aggiornamento dei pesi del *mix* di cui alla delibera n. 61/21/CIR si basa sulle consistenze rilevate a fine 2020.

21. Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, l’Autorità ha ritenuto opportuno, ai fini di un’adeguata trasparenza e nell’ottica di garantire la massima prevedibilità regolamentare, fornire per ciascuna tipologia di offerta sia i pesi del *mix* determinati ad una data fissata sia il *trend* rilevabile negli ultimi anni. Ciò dovrebbe consentire agli operatori di comprendere pienamente come i pesi sono stati ottenuti e come tali valori potrebbero evolversi in futuro.

22. L’Autorità ha rilevato, tuttavia, che le quote di utilizzo dei diversi servizi *wholesale* presentano, come era ragionevole attendersi, variazioni trimestrali di entità contenuta. A tale riguardo, l’Autorità ha ritenuto opportuno limitare a 2 rilevazioni annue la rappresentazione del *trend* dei pesi del *mix* produttivo. Per ragioni di semplicità e coerenza con i procedimenti precedenti, l’Autorità ha ritenuto pertanto di valutare e presentare i pesi del *mix* con rilevazione semestrale a metà e fine dell’anno solare.

23. Per quanto rappresentato, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, l’Autorità ha determinato i pesi aggiornati del *mix* produttivo sulla base della Reportistica Trimestrale relativa a fine 2022.

## **2.2. Le osservazioni degli operatori**

O1. Un operatore, in via preliminare, ritiene che il vigente quadro regolamentare abbia progressivamente ampliato lo spazio competitivo a vantaggio degli operatori alternativi rendendo non più necessaria l’applicazione del *test* di prezzo. Ad avviso del rispondente, infatti, l’asimmetria rappresentata dall’obbligo di replicabilità delle offerte al dettaglio dell’*incumbent* sarebbe giustificata, dal punto di vista regolamentare, solo in uno scenario di mercato caratterizzato da un limitato sviluppo della competizione nei mercati a monte

---

<sup>1</sup> “Le richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate”.



e a valle mentre, secondo l'operatore, la situazione di mercato avrebbe subito nel tempo notevoli cambiamenti, tra cui lo sviluppo della competizione infrastrutturale e l'accresciuta contendibilità dei clienti *retail* e *wholesale*, in grado di assicurare di per sé sia la non discriminazione che la neutralità dell'accesso alla rete fissa.

O2. Fermo restando quanto rappresentato in via preliminare, lo stesso operatore ritiene comunque condivisibili le scelte metodologiche proposte dall'Autorità in merito all'ambito geografico, all'utilizzo dei dati dell'Osservatorio trimestrale (in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa limitando così il numero di richieste di informazioni cui gli operatori devono fornire risposta), all'utilizzo del Nuovo Modello di *Equivalence* (NME) di cui alla delibera n. 652/16/CONS conformemente ai principi stabiliti dalla delibera n. 348/19/CONS.

O3. Con riferimento al modello di *equivalence*, due operatori ritengono che le verifiche di replicabilità dovrebbero essere svolte mediante l'impiego di un *mix* produttivo rappresentativo di quello che verrebbe impiegato da un ipotetico "*operatore alternativo ugualmente efficiente*". I rispondenti ritengono quindi che i volumi delle linee di TIM *Retail* non dovrebbero essere conteggiate nella valutazione dei pesi del *mix* produttivo, bensì andrebbero incluse solo le consistenze degli operatori alternativi. Ad avviso degli operatori, la proposta presentata nello schema di provvedimento, includendo le linee di TIM *Retail*, rischia di distorcere il quadro competitivo incidendo in misura negativa sull'efficacia della valutazione di replicabilità.

O4. Gli stessi operatori ritengono comunque che, qualora l'Autorità volesse invece tener conto anche delle linee di TIM *Retail*, le stesse dovrebbero essere allocate a servizi *wholesale* attivi (*bitstream*). Ciò al fine di riflettere quanto effettivamente accade, secondo i rispondenti, nell'operatività commerciale della stessa TIM *Retail* che, quale parte separata di un operatore verticalmente integrato, non dispone di infrastrutture di rete con le quali completare il servizio *wholesale* passivo al fine di predisporre l'offerta commerciale per la clientela finale.

### 2.3. Le valutazioni dell'Autorità

V1. Con riferimento all'osservazione O1, si richiama che, ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, la verifica di replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM è svolta in attuazione dell'obbligo di non discriminazione confermato in capo a TIM dalla stessa delibera. Qualsiasi modifica di obblighi regolamentari non può che avvenire nell'ambito dei relativi procedimenti di analisi dei mercati. Pertanto, non è oggetto del presente provvedimento la modifica o la revoca di obblighi regolamentari imposti in capo a TIM da precedenti provvedimenti di analisi dei mercati.

V2. In merito all'osservazione di cui al punto O3, l'Autorità non condivide quanto rappresentato dagli operatori. Infatti, l'inclusione delle linee di TIM *Retail* ai fini del calcolo dei pesi del *mix* produttivo deriva da una metodologia consolidata, già sottoposta al confronto con il mercato nel procedimento che ha portato all'adozione della delibera

n. 584/16/CONS, e che, in assenza di specifici elementi istruttori, non risulta aver determinato distorsioni competitive.

V3. Relativamente all'osservazione O4, si richiama che, come rappresentato dagli stessi rispondenti, il test di prezzo mira a verificare la replicabilità da parte di un ipotetico “operatore alternativo ugualmente efficiente” e, pertanto, esula dallo specifico servizio *wholesale* attribuito, in ottica di *equivalence*, a *TIM Retail*. Non appaiono, a tal riguardo, pertinenti le osservazioni sul fatto che *TIM Retail* non disporrebbe di infrastrutture di rete con le quali completare il servizio *wholesale* passivo, atteso che tale servizio *wholesale* passivo dovrebbe essere completato, se del caso, dall'operatore alternativo efficiente.

### 3. AGGIORNAMENTO AL 2023 DEI PESI DEL MIX PRODUTTIVO

#### 3.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 13/23/CIR

##### 3.1.1. Offerte narrowband

24. Il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative alle offerte di servizi di accesso *narrowband* su rete in rame è composto dai servizi di accesso disaggregato alla rete locale (*full ULL* e *virtual ULL*) e dal servizio di *Wholesale Line Rental (WLR)*.

25. Si richiama che, ai sensi della delibera n. 652/16/CONS, per i servizi *narrowband* su rame il modello di *equivalence* prevede l'utilizzo, da parte di *TIM Retail*, del servizio ULL.

26. Alla luce di quanto richiamato, nel caso di offerte *narrowband* ed in continuità con la metodologia di cui alla delibera n. 61/21/CIR, il peso per il servizio ULL ( $Q_{ULL}$ ) nel *mix* produttivo è determinato attraverso il rapporto tra il numero di linee in rame attive di *TIM Retail* (solo fonia) e degli OAO che utilizzano servizi di *unbundling (full e virtual)* rispetto al numero totale di linee in rame sul territorio nazionale (ossia le precedenti a cui si aggiungono le linee con attivo il servizio WLR).


$$Q_{ULL} = \frac{TIM_{Fonia} + OAO_{ULL} + OAO_{VULL}}{TIM_{Fonia} + OAO_{ULL} + OAO_{VULL} + OAO_{WLR}}$$

$$Q_{WLR} = \frac{OAO_{WLR}}{TIM_{Fonia} + OAO_{ULL} + OAO_{VULL} + OAO_{WLR}}$$

27. Utilizzando i dati sulle consistenze a fine 2022, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica l'Autorità ha determinato i seguenti pesi per il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte *narrowband*:

<b>Offerte Narrowband</b>	
<b>Q<sub>ULL</sub></b>	<b>Q<sub>WLR</sub></b>
<b>93,0%</b>	<b>7,0%</b>

28. La Figura 1 mostra il *trend* dei pesi del *mix* produttivo per offerte *narrowband*.



**Figura 1 - Trend dei pesi del *mix* produttivo per offerte *narrowband*.**

29. L'aumento della quota del servizio WLR, servizio comunque residuale per le linee fonia, è imputabile ad una progressiva riduzione delle consistenze (-36% da 4T19) che risulta meno marcata rispetto a quella complessivamente rilevabile per le consistenze fonia TIM Retail + OAO unbundling full + virtual (-56% da 4T19)<sup>2</sup>.

### 3.1.2. Offerte broadband

30. Il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative alle offerte di servizi di accesso *broadband* su rete in rame è composto dai servizi di accesso disaggregato alla rete locale (*full ULL* e *shared access*) e dal servizio *bitstream*.

31. Si richiama che, ai sensi della delibera n. 652/16/CONS, per i servizi *broadband* su rame il modello di *equivalence* prevede l'utilizzo, da parte di TIM Retail, del servizio ULL.

<sup>2</sup> In particolare, -46% per TIM Retail e -62% per OAO unbundling full e virtual.

32. Alla luce di quanto richiamato, nel caso di offerte *broadband* ed in continuità con la metodologia di cui alla delibera n. 61/21/CIR, il peso nel *mix* produttivo per il servizio ULL ( $Q_{ULL}$ ) è determinato attraverso il rapporto tra il numero di linee attive con ADSL di TIM e degli OAO che utilizzano servizi di *unbundling* e *shared access* rispetto al numero totale di linee con accesso ad Internet sul territorio nazionale (ossia le precedenti a cui si aggiungono le linee con attivo un servizio *bitstream naked* o condiviso).

$$Q_{ULL} = \frac{TIM_{ADSL} + OAO_{ULL} + OAO_{SHA}}{TIM_{ADSL} + OAO_{ULL} + OAO_{SHA} + OAO_{BS\ naked} + OAO_{BS\ condiviso}}$$

$$Q_{BS} = \frac{OAO_{BS\ naked} + OAO_{BS\ condiviso}}{TIM_{ADSL} + OAO_{ULL} + OAO_{SHA} + OAO_{BS\ naked} + OAO_{BS\ condiviso}}$$

33. Utilizzando i dati sulle consistenze a fine 2022, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica l'Autorità ha determinato i seguenti pesi per il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte *broadband*:

Offerte <i>broadband</i>	
$Q_{ULL}$	$Q_{BS}$
<b>86,2%</b>	<b>13,8%</b>

34. La Figura 2 mostra il *trend* dei pesi del *mix* produttivo per offerte *broadband*.




Figura 2 – *Trend* dei pesi del *mix* produttivo per offerte *broadband*.

35. La riduzione della quota del servizio *bitstream* appare imputabile ad una progressiva riduzione delle consistenze (-60% da 4T19) più marcata rispetto a quella complessivamente rilevabile per le consistenze *broadband TIM Retail + OAO unbundling full + shared access* (-54% da 4T19)<sup>3</sup>.

### 3.1.3. Offerte ultra-broadband su rete FTTCab

36. Il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte *ultra-broadband* su architettura di rete FTTCab è composto dai servizi di accesso locale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio di accesso disaggregato alla sotto-rete locale di TIM (*sub-loop unbundling*), dai servizi di accesso centrale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio *bitstream* su rete in fibra ottica, e al servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA.

37. Si richiama che, ai sensi della delibera n. 652/16/CONS, per i servizi *ultra-broadband* su rete FTTCab il modello di *equivalence* prevede l'utilizzo, da parte di TIM Retail, del servizio SLU.

38. Alla luce di quanto richiamato, nel caso di offerte *ultra-broadband* su rete FTTCab ed in continuità con la metodologia di cui alla delibera n. 61/21/CIR, i pesi del *mix* produttivo sono determinati attraverso il rapporto tra il numero di linee per ciascun servizio *wholesale* FTTCab (SLU, VULA FTTCab, *Bitstream* NGA FTTCab) rispetto al numero totale di linee FTTCab sul territorio nazionale.

$$Q_{SLU} = \frac{TIM_{FTTCab} + OAO_{SLU}}{TIM_{FTTCab} + OAO_{SLU} + OAO_{VULA\ FTTCab} + OAO_{BS\ NGA\ FTTCab}}$$

$$Q_{VULA\ FTTCab} = \frac{OAO_{VULA\ FTTCab}}{TIM_{FTTCab} + OAO_{SLU} + OAO_{VULA\ FTTCab} + OAO_{BS\ NGA\ FTTCab}}$$

$$Q_{BS\ NGA\ FTTCab} = \frac{OAO_{BS\ NGA\ FTTCab}}{TIM_{FTTCab} + OAO_{SLU} + OAO_{VULA\ FTTCab} + OAO_{BS\ NGA\ FTTCab}}$$

39. Utilizzando i dati sulle consistenze a fine 2022, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica l'Autorità ha determinato i seguenti pesi per il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte *ultra-broadband* su rete FTTCab:

<sup>3</sup> In particolare, -48% per TIM Retail e -62% per OAO *unbundling full e shared access*.

Offerte <i>ultra-broadband</i> su rete FTTCab		
Q <sub>SLU</sub>	Q <sub>VULA FTTCab</sub>	Q <sub>BS NGA FTTCab</sub>
50,1%	41,0%	8,9%

40. La Figura 3 mostra il *trend* dei pesi del *mix* produttivo per offerte *ultra-broadband* su rete FTTCab.




Figura 3 - *Trend* dei pesi del *mix* produttivo per offerte *ultra-broadband* su rete FTTCab.

41. La variazione delle quote è principalmente determinata dal notevole incremento del servizio *Bitstream* NGA FTTCab (+367% da 4T19) rispetto all'aumento dei servizi TIM Retail + SLU OAO (+13% da 4T19)<sup>4</sup> e VULA FTTCab (+36% da 4T19).

### 3.1.4. Offerte *ultra-broadband* su rete FTTH GPON

42. Il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte *ultra-broadband* su architettura di rete FTTH dipende dalla topologia della rete FTTH installata da TIM. Nel caso di rete punto-punto, il *mix* produttivo è composto dai servizi di accesso locale all'ingrosso; nel caso di rete punto-multipunto (GPON), il *mix* produttivo è composto dai servizi di accesso centrale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio *bitstream* NGA e al servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA. L'impiego, ai fini delle verifiche, di ulteriori *input* all'ingrosso regolati (es. circuiti *terminating Ethernet*) per l'offerta di servizi su rete FTTH sarà valutato in sede di verifica sulla base dei servizi

<sup>4</sup> In particolare, +21% per TIM Retail e -15% per SLU OAO.

all'ingrosso effettivamente impiegati dall'operatore notificato per la predisposizione di dette offerte su rete FTTH.

43. Rilevato che la rete di accesso FTTH di TIM è realizzata in tecnologia GPON con topologia punto-multipunto, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica l'Autorità ha ritenuto di determinare i pesi del *mix* produttivo considerando tale tecnologia. Nel caso di offerte basate su topologia punto-punto, i pesi del *mix* produttivo per i servizi *wholesale* richiamati al punto precedente saranno determinati puntualmente sulla base dei servizi all'ingrosso effettivamente impiegati dall'operatore notificato per la predisposizione di dette offerte su rete FTTH.

44. Si richiama che, ai sensi della delibera n. 652/16/CONS, per i servizi *ultra-broadband* su rete FTTH il modello di *equivalence* prevede l'utilizzo, da parte di TIM Retail, del servizio VULA FTTH.

45. Si richiama, altresì, che la delibera n. 348/19/CONS ha previsto che il *mix* produttivo debba “*tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete, soggetti al requisito di equivalence of Input, o a servizi intermedi alternativi, incluso l'autoproduzione.*”

46. A tale riguardo, l'Autorità ha acquisito dalla Reportistica Trimestrale le consistenze FTTH dei principali operatori realizzate sia mediante servizi *wholesale* attivi e passivi alternativi a quelli offerti da TIM sia attraverso l'autoproduzione. Ai fini del calcolo dei pesi del *mix*, tali consistenze aggregate sono indicate come  $OAO_{Altri\ input\ FTTH}$ .

47. Alla luce di quanto richiamato nel caso di offerte *ultra-broadband* su rete FTTH, dei principi stabiliti dalla delibera n. 348/19/CONS ed in continuità con la metodologia di cui alla delibera n. 61/21/CIR, i pesi del *mix* produttivo per le reti FTTH GPON sono determinati attraverso il rapporto tra il numero di linee per ciascun servizio *wholesale* (Altri *input* FTTH, VULA FTTH, *Bitstream* NGA FTTH) rispetto al numero totale di linee FTTH sul territorio nazionale.

$$Q_{Altri\ input\ FTTH} = \frac{OAO_{Altri\ input\ FTTH}}{TIM_{FTTH} + OAO_{VULA\ FTTH} + OAO_{BS\ NGA\ FTTH} + OAO_{Altri\ input\ FTTH}}$$


$$Q_{VULA\ FTTH} = \frac{TIM_{FTTH} + OAO_{VULA\ FTTH}}{TIM_{FTTH} + OAO_{VULA\ FTTH} + OAO_{BS\ NGA\ FTTH} + OAO_{Altri\ input\ FTTH}}$$

$$Q_{BS\ NGA\ FTTH} = \frac{OAO_{BS\ NGA\ FTTH}}{TIM_{FTTH} + OAO_{VULA\ FTTH} + OAO_{BS\ NGA\ FTTH} + OAO_{Altri\ input\ FTTH}}$$

48. Utilizzando i dati sulle consistenze a fine 2022, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica l’Autorità ha determinato i seguenti pesi per il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte *ultra-broadband* su rete FTTH GPON:

<b>Offerte <i>ultra-broadband</i> su rete FTTH GPON</b>		
<b>Q<sub>Altri input FTTH</sub></b>	<b>Q<sub>VULA FTTH</sub></b>	<b>Q<sub>BS NGA FTTH</sub></b>
<b>74,2%</b>	<b>24,8%</b>	<b>1,0%</b>

49. La Figura 4 mostra il *trend* dei pesi del *mix* produttivo per offerte *ultra-broadband* su rete FTTH.



**Figura 4 - Trend dei pesi del *mix* produttivo per offerte *ultra-broadband* su rete FTTH.**

50. La variazione delle quote è determinata dall’aumento dei servizi *Bitstream* NGA FTTH (+807% da 4T19) e VULA FTTH + TIM *Retail* (+519% da 4T19)<sup>5</sup> rispetto al minore incremento degli altri *input* FTTH (+143% da 4T19).

## 3.2. Le osservazioni degli operatori

### 3.2.1. Offerte *narrowband*

<sup>5</sup> Variazione determinata per la quasi totalità (circa 97% delle consistenze a fine 2022) da TIM *Retail*.



O5. Un rispondente ha richiamato le proprie osservazioni di cui al punto O4 sulla necessità di non conteggiare le linee di TIM *Retail* ai fini della determinazione dei pesi del *mix* produttivo, non condividendo, in ogni caso, l’allocazione delle linee di TIM *Retail* nella quota relativa al servizio ULL.

### **3.2.2. Offerte broadband**

O6. Con riferimento ai servizi *broadband*, un operatore, richiamando quanto già rappresentato al punto O4, non concorda con la proposta dell’Autorità di allocare le linee di TIM *Retail* sul servizio ULL, ritenendo che le stesse dovrebbero essere conteggiate nel servizio *wholesale* attivo “*Bitstream rame*”.

### **3.2.3. Offerte ultra-broadband su rete FTTCab**

O7. Diversi operatori hanno rappresentato che l’Autorità, con la delibera n. 61/21/CIR, avrebbe modificato la precedente metodologia di determinazione dei pesi del *mix* per le offerte su rete FTTCab confermando poi tale modifica nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica. In particolare, gli operatori non condividono l’attribuzione delle linee di TIM *Retail* al servizio SLU, ritenendo che le stesse dovrebbero essere imputate al servizio VULA FTTCab ai sensi di quanto previsto dal punto 80 delle Linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS secondo cui “*Le linee retail di Telecom Italia concorrono alla definizione del peso del servizio VULA*”. Ad avviso dei rispondenti, qualunque proposta di variazione della metodologia dovrebbe essere esclusivo oggetto dei procedimenti di analisi di mercato mentre i procedimenti di aggiornamento dei pesi del *mix* produttivo dovrebbero attuare pedissequamente le regole già decise e formalizzate.

O8. Gli stessi operatori hanno rappresentato che il servizio SLU non sarebbe effettivamente idoneo a considerare in maniera opportuna tutti i costi in cui TIM *Retail* effettivamente incorre nella realizzazione del servizio alla propria clientela. La divisione TIM *Retail*, nel rispetto del principio di separazione e non discriminazione, non autoproduce per sé alcun servizio tecnologico ma acquista dalle divisioni tecniche un servizio “chiavi in mano” che rappresenta l’integrale catena impiantistica necessaria all’erogazione del servizio. Secondo i rispondenti, la proposta dell’Autorità di allocare le linee di TIM *Retail* al servizio SLU porterebbe ad una perdita di rappresentatività del *mix* produttivo in quanto sarebbero esclusi dal perimetro dei costi, o stimati in modo non adeguato, alcuni componenti ed elementi di rete quali i costi della banda, dei *kit*, della fibra spenta in primaria, della co-locazione, del DSLAM, dell’energia e del condizionamento necessari per l’*housing* degli apparati, dei costi commerciali, etc. Pertanto, un operatore ha proposto che le linee TIM *Retail* siano conteggiate nel servizio VULA ai sensi della delibera n. 584/16/CONS come avvenuto fino al 2019, mentre gli altri ritengono che tali consistenze dovrebbero essere allocate al servizio *bitstream* NGA in quanto maggiormente rappresentativo degli effettivi costi sostenuti da TIM *Retail*.

#### **3.2.4. Offerte ultra-broadband su rete FTTH**

O9. Un operatore ritiene che, analogamente a quanto rappresentato per le offerte su rete FTTCab, impiegare per le offerte FTTH GPON un *mix* produttivo che contempri servizi diversi dal *bitstream* NGA determinerebbe l'esclusione o la sottostima delle voci di costo autoprodotte dall'OAO.

O10. Rispetto all'utilizzo di *input* alternativi (autoprodotti dagli OAO o acquistati da soggetti *wholesale* diversi da TIM), il rispondente ritiene che tale possibilità, ancorché prevista dalla delibera n. 348/19/CONS, presenti diverse criticità. In primo luogo, effettuare l'analisi di replicabilità tecnica ed economica considerando anche *input* non offerti né acquistati da TIM vincolerebbe le offerte economiche *retail* di TIM alle scelte commerciali di un operatore terzo non regolamentato. In secondo luogo, considerata la diversa copertura e disponibilità geografica delle diverse reti FTTH, ad avviso del rispondente si potrebbe concretizzare il rischio di considerare, ai fini della verifica della replicabilità dei servizi al dettaglio di TIM su *footprint* TIM, costi di infrastrutture che, seppur presenti in alcune aree territoriali, non sarebbero tuttavia in grado di fornire una copertura geografica realmente alternativa a quella di TIM. Pertanto, l'operatore ritiene che il corretto *mix* produttivo per le offerte su rete FTTH di tipo GPON debba includere, con un valore pari al 100%, il solo servizio *Bitstream* NGA FTTH.

O11. In merito alle offerte su rete FTTH punto-punto, alcuni operatori hanno richiamato che, nella delibera n. 61/21/CIR, l'Autorità aveva affermato che l'aggiornamento del *mix* produttivo per le offerte FTTH punto-punto esulava dal procedimento in oggetto e che le valutazioni relative a questa tipologia di servizi sarebbero state, se del caso, oggetto dell'analisi di mercato. A tale riguardo, ad avviso dei rispondenti, importanti valutazioni dell'Autorità relative alla replicabilità dei servizi FTTH di tipo punto-punto sarebbero nel frattempo intervenute in un adempimento istruttorio svolto dall'Autorità nei confronti del T.A.R. Piemonte nell'ambito della gara pubblica denominata "SCR Piemonte" in cui l'Autorità ha considerato altresì, come *input* regolati, i servizi *terminating*. Poiché nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica era richiamato che "d) il *mix* produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte ultra-broadband su architettura di rete FTTH dipende dalla topologia della rete FTTH installata da Telecom Italia. Nel caso di rete punto-punto, il *mix* produttivo è composto dai servizi di accesso locale all'ingrosso (servizio end to end di accesso alla rete passiva di Telecom Italia)", senza riferimenti ai servizi *terminating*, i rispondenti hanno chiesto che, nel provvedimento finale, sia chiarito che le offerte del mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso possono essere utilizzate solo quando effettivamente disponibili presso la sede dei clienti finali (criterio dell'assoluta continuità infrastrutturale) e che, nei casi restanti, debba essere utilizzata l'offerta del mercato dei servizi *terminating Ethernet*.

### **3.3. Le valutazioni dell'Autorità**

#### **3.3.1. Offerte narrowband**

V4. In merito all'osservazione O5, si richiama quanto già rappresentato ai punti V2 e V3 sull'inclusione delle linee di TIM *Retail* ai fini del calcolo dei pesi del *mix* produttivo e sulla loro allocazione secondo il modello di *equivalence* vigente.

V5. Tanto premesso, l'Autorità ritiene di confermare la metodologia di valorizzazione dei pesi del *mix* produttivo per le offerte *narrowband* descritta nella sezione 3.1.1.

### 3.3.2. Offerte broadband

V6. In merito all'osservazione O6, si richiama quanto già rappresentato ai punti V2 e V3 sull'inclusione delle linee di TIM *Retail* ai fini del calcolo dei pesi del *mix* produttivo e sulla loro allocazione secondo il modello di *equivalence* vigente.

V7. Tanto premesso, l'Autorità ritiene di confermare la metodologia di valorizzazione dei pesi del *mix* produttivo per le offerte *broadband* descritta nella sezione 3.1.2.

### 3.3.3. Offerte ultra-broadband su rete FTTCab

V8. Con riferimento all'osservazione O7, si rappresenta che l'attribuzione delle linee TIM *Retail* alla quota del servizio SLU, applicata dalla delibera n. 61/21/CIR e proposta nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, non rappresenta un cambio di metodologia al di fuori del pertinente procedimento (analisi di mercato), bensì proprio l'applicazione di quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS che ha concluso l'ultimo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa. L'art. 42, comma 4, della delibera n. 348/19/CONS prevede infatti che “*L'adozione del criterio del mix produttivo, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete, soggetti al requisito di equivalence of Input, o a servizi intermedi alternativi, incluso l'autoproduzione*”. Pertanto, ai fini del calcolo dei pesi del *mix* produttivo le consistenze di TIM *Retail* non possono che essere attribuite ai servizi intermedi previsti per la stessa divisione dal modello di *equivalence of Input*. Si conferma, pertanto, che il presente provvedimento applica pedissequamente le disposizioni approvate dalla delibera n. 348/19/CONS senza apportare alcun autonomo cambio di metodologia.

V9. In merito all'osservazione O8, l'Autorità ha più volte chiarito (da ultimo nella delibera n. 61/21/CIR<sup>6</sup>) che l'allocazione delle consistenze di TIM *Retail* al servizio SLU

---

<sup>6</sup> Cfr. punto V3: «[...] Appare comunque opportuno richiamare che l'attribuzione delle consistenze di TIM *retail* ai pesi relativi a prodotti *wholesale* regolati maggiormente infrastrutturati (ULL e SLU) non comporta la mancata considerazione dei costi associati alle altre componenti di rete necessarie a completare la catena impiantistica. Infatti, tali costi, non attribuibili a prodotti *wholesale* regolati, sono considerati quali *input replicati* dall'operatore alternativo efficiente (c.d. *input non essenziali*). Ai fini della

(o, in modo equivalente, al servizio VULA) non comporta alcuna mancata considerazione di costi rispetto all'eventuale attribuzione di tali linee al servizio *bitstream*.


V10. In ogni caso, ai fini di una maggiore trasparenza (analoghe considerazioni metodologiche valgono anche per le diverse architetture possibili per le offerte *narrowband*, *broadband* e *ultra-broadband* FTTH), nella Figura 5 si rappresentano, in forma schematica, i costi ricorrenti<sup>7</sup> considerati nel caso di offerte *ultra-broadband* FTTCab per le tre diverse architetture di rete possibili in funzione del servizio *wholesale* utilizzato (SLU, VULA FTTCab o *Bitstream* NGA FTTCab). Si richiama a tal riguardo quanto previsto dalle Linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS:

- a) gli **input essenziali** sono rappresentati dai servizi di rete necessari per realizzare l'offerta in esame, non replicabili dal concorrente efficiente. La valutazione del costo degli *input* essenziali alla base della fornitura del servizio *retail* esaminato viene effettuata in base al **prezzo previsto dall'ultima Offerta di Riferimento (OR)** approvata e pubblicata al momento del lancio dell'offerta, nonché della eventuale evoluzione temporale prevista dalla regolamentazione vigente;
- b) gli **input di rete non essenziali**, e quindi replicati dall'OAO efficiente, sono rappresentati dai servizi di rete necessari per completare la fornitura dei servizi inclusi nell'offerta in esame, una volta valutate le componenti essenziali analizzate in precedenza. I costi di tali *input* di rete sono valorizzati attraverso la medesima metodologia di calcolo dei costi impiegati ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso regolati (per i quali è necessario verificare il rispetto dell'obbligo di non discriminazione). Pertanto, laddove possibile, **si utilizzano i prezzi all'ingrosso regolati – ove tali prezzi sono orientati ai costi – opportunamente emendati delle componenti non pertinenti ovvero i risultati del modello BU-LRIC utilizzato per la determinazione dei prezzi *wholesale***, laddove disponibile.

---

loro valorizzazione efficiente, si richiamano i punti 105 e 106 delle linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS in cui è indicato che (enfasi aggiunta) “i costi di tali input di rete sono valorizzati attraverso la medesima metodologia di calcolo dei costi impiegati ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso regolati (per i quali verificare il rispetto dell'obbligo di non discriminazione). [...] Pertanto, laddove possibile, si utilizzano i prezzi all'ingrosso regolati – ove tali prezzi sono orientati ai costi – opportunamente emendati delle componenti non pertinenti **ovvero i risultati del modello BU-LRIC utilizzato per la determinazione dei prezzi *wholesale***, laddove disponibile”.»

<sup>7</sup> Lo stesso approccio metodologico è adottato per i costi non ricorrenti quali, ad esempio, i contributi *una tantum* per il *provisioning* dei servizi *wholesale*.



**Figura 5 – Rappresentazione schematica della pila di costi considerati per le architetture di rete basate sui servizi *wholesale* SLU, VULA FTTCab e *Bitstream* NGA FTTCab.**

V11. La figura evidenzia, sotto forma di *stack* di componenti di rete, come i costi complessivamente considerati per le tre diverse architetture corrispondano a componenti di rete funzionalmente equivalenti in quanto, indipendentemente dal servizio *wholesale* considerato, deve essere completata la medesima architettura di rete. Poiché i pesi del *mix* produttivo corrispondono ai coefficienti con cui i costi delle singole architetture sono pesati ai fini della determinazione del costo medio di rete, l’allocazione delle linee TIM *Retail* alla quota del servizio SLU o VULA in luogo del *bitstream* non comporta in nessun caso una distorsione del costo medio dovuta alla mancata considerazione di alcune componenti di rete.

V12. Ciò che cambia, in funzione del particolare servizio *wholesale*, è la ripartizione tra *input* essenziali e *input* non essenziali. Tuttavia, come indicato nella delibera n. 584/16/CONS, “*laddove possibile, si utilizzano i prezzi all’ingrosso regolati – ove tali prezzi sono orientati ai costi – opportunamente emendati delle componenti non pertinenti ovvero i risultati del modello BU-LRIC utilizzato per la determinazione dei prezzi wholesale*”. A tale riguardo, si richiama che nel punto 80 dell’Annesso 1 al Documento V allegato alla delibera n. 348/19/CONS è riportato che “*Con riferimento ai servizi di accesso VULA di tipo FTTC ed FTTH l’Autorità ritiene adeguato considerare una valutazione dei costi unitari in linea con l’aggiornamento effettuato per tutti gli altri servizi, adottando una metodologia di tipo BU-LRIC+ in linea con i livelli di domanda considerati*”. Da tale modello è possibile quindi rilevare i costi per la predisposizione del *Cabinet*, dell’*OLT* e della fibra ottica in rete primaria che possono essere **utilizzati come riferimenti di costo efficiente per i corrispondenti *input* non essenziali** previsti nell’architettura del servizio SLU. Analoghe considerazioni valgono per la determinazione dei costi per gli *input* non essenziali a completamento di servizi *wholesale* a maggiore infrastrutturazione (ad esempio per completare l’ULL nel caso di offerte *narrowband* e *broadband*) e per il trasporto di 1° livello autoprodotta dall’operatore alternativo (ad esempio nel caso del VULA).

V13. Per quanto rappresentato, non si condivide l'osservazione dei rispondenti secondo cui la proposta dall'Autorità di allocare le linee di TIM *Retail* al servizio SLU porterebbe ad una perdita di rappresentatività del *mix* produttivo in quanto sarebbero esclusi dal perimetro dei costi, o stimati in modo non adeguato, alcuni componenti ed elementi di rete. Infatti, nessuna componente di rete è esclusa dalla valutazione ed i costi degli *input* non essenziali sono determinati, ai sensi delle Linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS, sulla base degli stessi modelli di costo efficiente BU-LRIC con cui l'Autorità ha determinato le condizioni economiche degli altri servizi soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi.

V14. Tanto premesso, l'Autorità ritiene di confermare la metodologia di valorizzazione dei pesi del *mix* produttivo per le offerte *ultra-broadband* FTTCab descritta nella sezione 3.1.3.

#### **3.3.4. Offerte *ultra-broadband* su rete FTTH**

V15. Con riferimento all'osservazione O9, si richiama quanto già rappresentato nella sezione precedente sulla non condivisibile asserzione secondo cui l'Autorità incorrerebbe nell'esclusione o nella sottostima di costi nel caso in cui le linee TIM *Retail* non siano allocate nella quota del servizio *bitstream*.

V16. In merito all'osservazione O10 sull'utilizzo degli *input* alternativi, si richiama che tale previsione è disciplinata dalla delibera n. 348/19/CONS e che il presente aggiornamento non può modificare tale delibera limitandosi all'applicazione dei principi ivi stabiliti in esito all'analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa. In particolare, l'art. 42, comma 2, della stessa delibera, prevede che (enfasi aggiunta) “*Il test di replicabilità delle offerte retail dell'operatore notificato (c.d. test di prezzo) mira a verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o di operatori alternativi*”. Poiché il *test* mira a verificare la replicabilità da parte di un operatore alternativo efficiente, non appare pertinente il richiamo del rispondente alla verifica della replicabilità dei servizi al dettaglio di TIM sul solo *footprint* TIM, atteso che l'operatore alternativo efficiente può scegliere se attivare il servizio *retail* utilizzando i servizi *wholesale* di TIM o quelli di operatori alternativi, ove disponibili. Per la stessa ragione sulla valutazione di replicabilità da parte di un operatore alternativo efficiente, non si condivide l'affermazione che effettuare l'analisi di replicabilità tecnica ed economica considerando anche *input* alternativi vincolerebbe le offerte economiche *retail* di TIM alle scelte commerciali di un operatore terzo.

V17. Rispetto alla richiesta di considerare per le offerte *ultra-broadband* FTTH il solo servizio *Bitstream* FTTH, si richiama quanto rappresentato ai punti V9-V13 per le offerte *ultra-broadband* FTTCab.

V18. Relativamente all'osservazione O11 sulle offerte FTTH punto-punto, si rappresenta che quanto riportato nel presente provvedimento non è in contrasto né con le

Linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS, né con la delibera n. 61/21/CIR, né con il parere fornito dall'Autorità al T.A.R. Piemonte e richiamato dai rispondenti. Infatti, i rispondenti hanno rappresentato che, al punto 12, lettera d), l'Autorità non avrebbe fatto esplicito riferimento alla possibilità di considerare i servizi *terminating* nel *mix* produttivo per le offerte FTTH punto-punto. A tale riguardo, si rappresenta che, in tale punto 12, l'Autorità ha brevemente richiamato quanto previsto dalle Linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS; tuttavia, quanto richiesto dal rispondente è esplicitamente richiamato nella sezione 3.1.4 sulla definizione dei pesi del *mix* produttivo per le offerte FTTH in cui è riportato che *“L’impiego, ai fini delle verifiche, di ulteriori input all’ingrosso regolati (es. circuiti terminating Ethernet) per l’offerta di servizi su rete FTTH sarà valutato in sede di verifica sulla base dei servizi all’ingrosso effettivamente impiegati dall’operatore notificato per la predisposizione di dette offerte su rete FTTH”*. La possibilità di includere, nel *mix* produttivo per le offerte FTTH punto-punto ulteriori *input* all’ingrosso regolati (come, ad esempio, i servizi *terminating*) è, pertanto, prevista dalle Linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS (punti 77 e 78), così come indicata nel parere fornito dall'Autorità al T.A.R. Piemonte, oltre che richiamata nella delibera n. 61/21/CIR (punto V6<sup>8</sup>) e, infine, nel presente provvedimento. In ogni caso, al fine di evitare possibili ambiguità interpretative, l'Autorità ritiene opportuno modificare il punto 12, lettera d), richiamando la possibilità di considerare ulteriori *input* all’ingrosso regolati.

V19. Tanto premesso, l'Autorità ritiene di confermare la metodologia di valorizzazione dei pesi del *mix* produttivo per le offerte *ultra-broadband* FTTH descritta nella sezione 3.1.4.

VISTI gli atti del procedimento e la nota predisposta dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

## DELIBERA

### Articolo 1

#### **(Approvazione dei pesi del *mix* produttivo applicabile alla valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa)**

1. Ai sensi delle Linee guida (punto 81) allegate alla delibera n. 584/16/CONS, sono approvati i seguenti pesi del *mix* produttivo applicabili alla valutazione della

---

<sup>8</sup> *“Ciò premesso, per offerte su reti FTTH P2P si rinvia alla delibera n. 584/16/CONS (punti 77 e 78 delle linee guida) a cui, a sua volta, la stessa delibera n. 348/19/CONS rinvia.”*

replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore notificato per i servizi di accesso da postazione fissa alla rete pubblica di comunicazioni elettroniche:

<b>Offerte <i>narrowband</i></b>	
<b>QULL</b>	<b>QWLR</b>
<b>93,0%</b>	<b>7,0%</b>

<b>Offerte <i>broadband</i></b>	
<b>QULL</b>	<b>QBS</b>
<b>86,2%</b>	<b>13,8%</b>

<b>Offerte <i>ultra-broadband</i> su rete FTTCab</b>		
<b>QSLU</b>	<b>QVULA FTTCab</b>	<b>QBS NGA FTTCab</b>
<b>50,1%</b>	<b>41,0%</b>	<b>8,9%</b>

<b>Offerte <i>ultra-broadband</i> su rete FTTH GPON</b>		
<b>QAltri input FTTH</b>	<b>QVULA FTTH</b>	<b>QBS NGA FTTH</b>
<b>74,2%</b>	<b>24,8%</b>	<b>1,0%</b>

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 26 luglio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba